



VADEMECUM

redatto in base al D.L. 18/2020, così come convertito in Legge 24 aprile 2020,
ed al Protocollo sottoscritto in data 10 aprile 2020 dal Tribunale Ordinario di Torino
ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Sommario

Periodo di Sospensione	2
Decorrenza Termini	2
Deposito Atti presso il Tribunale di Torino	3
Cause non sospese	4
Modalità per lo Svolgimento dei Procedimenti non sospesi	5
Cause sospese sino al 12 maggio	6
Modalità per lo Svolgimento delle Udienze dal 12 maggio	6
A) Udienza mediante scambio di note scritte	6
B) Udienza mediante collegamento da remoto	10
C) Udienza con modalità fisica	12
Svolgimento a Torino delle udienze in materia di Famiglia	13
Separazione consensuale	13
Divorzio a domanda congiunta	13
Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.	14
Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso.	14
Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso con trattazione scritta.	15
Udienze in fase istruttoria	15
Negoziazioni assistite	15
Udienze in materia di locazione (sfratti) a Torino	16
Pignoramento presso Terzi	17
Udienze a Torino in materia concorsuale	17
Udienza mediante scambio di note scritte.	17
Udienza mediante collegamenti da remoto	18
Udienza mediante trattazione mista	18
Mediazioni ed altre procedure di definizione stragiudiziale delle controversie	19

Periodo di Sospensione: 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020

(art. 83, commi 1 e 2, D.L. 17/3/2020 n. 18, così come modificato dall'art. 36 del D.L. 8/4/2020 n. 23)

Decorrenza Termini

per il periodo dal 9 MARZO all'11 MAGGIO è **sospeso** “il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili”, a prescindere dall'attuale pendenza del procedimento (art. 83, c. 2. D.L. 18/2020).

A) Se il termine cade durante il periodo di sospensione, il differimento avviene con le stesse modalità previste per le sospensioni feriali. Pertanto, il decorso del termine è posticipato alla fine del periodo di sospensione. Ma con una dovuta attenzione (per non depositare atti dopo la scadenza): se si calcolano i termini dall'inizio, sospendendo il decorso degli stessi dal giorno indicato dal decreto, il 9 marzo deve esser computato. Forse, per non sbagliare, è **meglio aggiungere 64 giorni** (pari al periodo di sospensione) al termine originariamente fissato. Facciamo alcuni esempi su situazioni concrete prospettate da Colleghi:

- deposito di una conclusionale originariamente fissata per il 20/4/2020 (udienza di precisazione delle conclusioni: 20/2/2020): il nuovo termine risulta differito al 23/6/2020 (e cioè 20/4/2020 + 64 giorni di sospensione oppure 11/5/2020 + 43 giorni e cioè i giorni che sono rimasti dopo il conteggio dal 20/2/2020 all'8/3/2020)
- memorie ex art. 183 c.p.c. disposte all'udienza del 5/2/2020: la prima memoria scadrà il 6/3/2020; la seconda memoria scadrà l'8/6/2020; la terza memoria scadrà il 29/6/2020 (poiché il 28 è domenica)
- sentenza notificata il 22/4/2020: l'appello scadrà l'11/6/2020 (i 30 giorni decorreranno infatti dal 12 maggio)

B) se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

C) quando il termine è “a ritroso” e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Attenzione: il comma 8 dell'art. 83 del D.L. 18/2020 **non sospende la decorrenza dei termini sostanziali di prescrizione e decadenza**, che possono essere interrotti solo con atto di messa in mora o domanda giudiziale. Ad esempio: prescrizioni di diritti di credito, brevi o lunghi; interruzione di maturanda usucapione (che solo una domanda giudiziale può interrompere); interruzione del termine di prescrizione di 5 anni per esperire azione revocatoria ex art. 2901 (che solo una domanda giudiziale può interrompere); interruzione del termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. che rende la fideiussione inefficace qualora il creditore non proponga le sue istanze verso il debitore principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (per giurisprudenza granitica per istanza si intende la domanda giudiziale), etc..

Un dubbio è sorto in ordine all'**atto di precetto**, e cioè alcuni Collegi hanno chiesto se si applica la sospensione per emergenza coronavirus ad alcuni atti non propriamente "processuali", in quanto atti di parte, come – appunto – l'atto di precetto.

Sul punto è intervenuta ora la Corte Suprema di Cassazione con la Relazione n. 28 del 1° aprile 2020. Al punto 2.2 precisa che: *“La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)... Viene così espressamente confermato l'orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume lesa”*.

La precisazione della Cassazione quindi sembra aver dissipato i dubbi in merito alla applicabilità della sospensione straordinaria Covid-19 anche al termine di efficacia del precetto ex art. 481 c.p.c.

§

Deposito Atti presso il Tribunale di Torino

In base al Protocollo sottoscritto in data 10/4/2020 dal Presidente del Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino la ripresa dei depositi avverrà secondo la seguente progressione:

Dal 20 aprile al 27 aprile 2020

- le **comparse di costituzione**
- tutte le **istanze di liquidazione** in tutte le materie
- gli **atti interni** e cioè gli atti dei magistrati (provvedimenti redatti e non depositati ad oggi dai Magistrati, comprese le liquidazioni degli onorari agli avvocati i cui assistiti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, consulenti, ausiliari nonché le assegnazioni ai Giudici dei procedimenti ancora non assegnati; provvedimenti dei Giudici di fissazione di udienza e di ricalendarizzazione dei procedimenti sul loro ruolo)

Dal 27 aprile fino al 3 maggio

- i ricorsi per **decreti ingiuntivi** e le **istanze di esecutorietà**
- gli **atti introduttivi in materia di famiglia**
- tutti i **ricorsi in materia cautelare** in genere
- i ricorsi relativi alle **impugnazioni di licenziamento** in materia di lavoro da instaurare mediante la procedura ex lege n. 92/2012;
- gli **ATP in materia previdenziale**
- ricorsi in materia di **giudice tutelare**

Dal 4 maggio all' 11 maggio

- **tutti gli atti**

Il Tribunale ha già avvisato che i tempi di accettazione potranno essere sensibilmente diversi dall'usuale e che pertanto dovrà considerarsi, in relazione al personale in servizio in presenza in Ufficio, del tutto normale il ritorno della ricevuta di accettazione dopo qualche giorno dall'effettuazione del deposito. Siamo tutti pregati di non sollecitare la conferma della ricevuta.

§

Cause non sospese (art. 83, comma 3, D.L. 18/2020, così come oggi convertito):

1. cause di competenza del **Tribunale per i Minorenni** relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
2. cause relative ad **alimenti** o ad **obbligazioni alimentari** derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali¹;
3. procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di **diritti fondamentali della persona**;
4. procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di **tutela**, di **amministrazione di sostegno**, di **interdizione**, di **inabilitazione** nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute²;
5. procedimenti relativi agli **accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori** in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale (art. 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833);
6. procedimenti relativi alla richiesta di **interruzione della gravidanza** (art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194);
7. procedimenti per l'adozione di ordini di **protezione contro gli abusi familiari**;

¹ Secondo le Linee Guida redatte dal Tribunale di Torino in data 23/3/2020 sono particolarmente valutate le urgenze delle udienze presidenziali di separazione e divorzio giudiziali e le prime udienze nei procedimenti in materia di figli minori nati fuori dal matrimonio in ipotesi di mancanza di ogni regolamentazione nei casi in cui la crisi familiare si manifesta con modalità di particolare conflittualità o grave indigenza economica, i casi in cui il contenzioso sia particolarmente elevato e abbia ad oggetto l'affidamento, il collocamento abituale e la frequentazione di figli di minore età (impedimento delle visite del genitore che non coabita, mancata riconsegna del minore, esposizione del minore a grave violenza assistita, abusi, maltrattamenti o gravi trascuratezze) o ricorrano impellenti necessità di tipo economico (famiglie monoreddito in stato di bisogno). Il Tribunale **non ravvisa in generale i presupposti dell'indifferibilità** nelle cause di separazione consensuale, divorzio a domanda congiunta o ricorsi congiunti per l'affidamento e il mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio e neppure si ritengono urgenti, nel periodo considerato, le cause civili ordinarie, le azioni di stato, le domande di adozione di maggiorenne, quelle di rettificazione di sesso (eccezion fatta per la documentazione di esigenze eccezionali. Per quanto concerne la richiesta di provvedimenti cautelari, ricorsi con richiesta di provvedimenti fondati sugli artt. 709 ter c.p.c., 156 c.c. e analoghi, sono fissati e trattati solo in caso di indifferibilità assoluta (ad esempio gravi contrasti su interventi sanitari, trasferimenti scolastici e simili).

² Non si ritiene che il deposito del rendiconto rientri tra queste ipotesi, onde detto deposito dovrà esser eseguito dal 4 maggio in poi, come da Protocollo sottoscritto il 10/4/2020

8. procedimenti di convalida dell'**espulsione, allontanamento e trattenimento** di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
9. procedimenti alla richiesta di **provvedimenti sull'esecuzione provvisoria** (art. 283, 351 e 373 c.p.c.)
10. in genere, **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti** (in quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile)³
11. procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.

Modalità per lo Svolgimento dei Procedimenti non sospesi

Secondo il Protocollo torinese, tutte le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori dovranno essere trattate mediante scambio telematico di note scritte e successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lettera h) D.L. 18/2020.

Questa modalità di trattazione dovrà essere adottata anche quando è necessario assumere il giuramento del CTU, che, in quanto ausiliario del giudice, non può essere considerato un soggetto processuale autonomo. In questo caso sarà inviato alle parti e al CTU il quesito predisposto dal giudice, unitamente alle modalità per lo svolgimento dell'incarico; il CTU depositerà telematicamente la dichiarazione di impegno ex art. 193 c.p.c.

La partecipazione personale delle parti all'udienza sarà ammessa solo se strettamente necessaria. Gli avvocati dovranno comunicare al giudice, nell'istanza di trattazione urgente, se e per quale motivo chiedono la partecipazione personale delle parti all'udienza.

Qualora non sia possibile la trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice potrà disporre la trattazione dell'udienza mediante collegamento da remoto, ai sensi della lettera f), comma 7° art. 83.

³ Sempre secondo le Linee Guida redatte dal Tribunale di Torino in data 23/3/2020 la valutazione in merito all'urgenza di trattazione può esser fatta su istanza di parte o d'ufficio. Per i **procedimenti di nuova instaurazione** l'urgenza viene valutata d'ufficio e la eventuale richiesta di trattazione urgente deve essere contenuta nel corpo dell'atto con motivazione specifica in ordine alle ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In ogni caso dovrà essere flaggata urgenza del deposito per consentirne la individuazione. Il Tribunale avverte che, in ragione degli assai più stringenti criteri della normativa di cui all'art. 83 D.L. 18/2020 rispetto alla definizione di urgenza, ciò vale anche: per i procedimenti cautelari, per le istanze di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., per le istanze di sospensione del titolo nelle opposizioni a precetto, per le istanze di sospensione dell'esecuzione nei procedimenti di opposizione all'esecuzione immobiliare o mobiliare, per le istanze di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta, per le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., per le istanze di sospensione della delibera (condominiale o assembleare) impugnata, per le istanze di sospensione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 di cartelle esattoriali e avvisi di addebito. Anche la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte non equivale alla richiesta di trattazione urgente ai fini dell'art. 83 D.L. 18/2020.

L'udienza, qualora non possa essere tenuta con le modalità scritta o in remoto, dovrà comunque essere celebrata a porte chiuse, ai sensi dell'art. 128 c.p.c. e in aula udienza idonea a garantire il distanziamento tra tutti i presenti

In relazione alla limitazione degli accessi a Palazzo Caccia per il periodo emergenziale con le Linee Guida del 23/3/2020 il Tribunale ha assegnato alle trattazioni delle cause le seguenti Aule al piano terreno:

- Aula 8 → Sezione Famiglia
- Aula 9 → Sezione Nona
- Aule 29, 30, 31 → altre Sezioni

§

Cause sospese sino al 12 maggio: tutte le altre. Dal 12 maggio dovrebbe ripartire la trattazione delle cause, trattazione che per la fase emergenziale si svolgerà nel modo seguente.

Modalità per lo Svolgimento delle Udienze dal 12 maggio

Le modalità che vedremo sono state concordate con il Protocollo torinese sovra citato. La modalità dovrebbe però valere per le udienze che si svolgeranno presso altri Fori.

Visto l'art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020, per il periodo emergenziale (che ci auguriamo termini al più presto) le udienze trattate con il rito ordinario, con rito del lavoro, rito sommario (art. 702 bis c.p.c.) e rito cautelare si svolgeranno con le seguenti tre modalità:

- a) mediante **scambio di note scritte** (art. 83, comma 7, lettera h, D.L. 18/2020)
- b) mediante **collegamento da remoto** (art. 83, comma 7, lettera f, D.L. 18/2020)
- c) in **modalità fisica tradizionale**

A) Udienza mediante scambio di note scritte

Questa modalità è quella che il Protocollo definisce preferenziale e verrà utilizzata quando per l'udienza è **prevista la presenza dei soli avvocati delle parti** (oltre ovviamente il giudice). Il D.L. così come modificato dalla legge di conversione oggi approvata definisce tali udienze come quelle "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione*". La valutazione sul fatto che l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori va fatta in concreto ed è rimessa al giudice.

Salva diversa valutazione del giudice, l'udienza mediante scambio di note scritte **dovrà** essere disposta, nei seguenti casi:

- udienza di mera precisazione conclusioni

- udienza di ammissione delle prove, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°
- udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis)
- udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU

Salva diversa valutazione del giudice, l'udienza mediante scambio di note scritte **potrà** essere disposta, nei seguenti casi:

- udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702 bis
- trattazione di procedimenti cautelari (compresi i reclami), e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970 ed ex art. 38 d.lgs. 198/2006
- udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-sexies) e nel rito lavoro (art. 429)
- trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale
- udienze ex art. 183 e art. 420 c.p.c.
- ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite.

Sarà il giudice che comunicherà alle parti che l'udienza verrà trattata con scambio di note scritte. Con le seguenti precisazioni:

- per le udienze fissate **entro il 30 giugno 2020** con scambio di note scritte, il giudice, nel provvedimento di fissazione, darà termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di fissazione per il deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche con le modalità da remoto (il giudice provvederà con provvedimento motivato sulla istanza differendo, in caso di accoglimento dell'istanza, se necessario, la data dell'udienza)
- per le udienze fissate **dopo il 30 giugno** con scambio di note scritte, il giudice, nel provvedimento di fissazione, darà termine di giorni 20 a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di fissazione per il deposito di motivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica, eventualmente anche con modalità da remoto. Il giudice in caso di presentazione di istanza anche di una sola parte costituita, disporrà la trattazione in forma fisica, eventualmente sull'accordo delle parti anche da remoto, differendo se necessario la data dell'udienza.
- **sino e non oltre il 30 giugno 2020**, per le sole cause di competenza della *Sezione Lavoro*, per le quali è in ogni caso ribadito il concetto dell'oralità che tradizionalmente le contraddistingue, qualora i giudici dispongano la trattazione scritta delle udienze (con particolare riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alle cause aventi natura meramente documentale ovvero a quelle che abbiano ad oggetto questioni di diritto c.d. "seriali" su cui si sono già formati precedenti giurisprudenziali, etc..), verrà data facoltà a tutti gli avvocati costituiti di richiedere congiuntamente entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della fissazione, con motivata istanza, la trattazione orale (in tali casi, il giudice,

con provvedimento motivato, potrà fissare udienza di trattazione orale, secondo il proprio calendario, eventualmente utilizzando la modalità da remoto.

- per le udienze fissate **dopo il 1 luglio 2020 e sino alla fine della fase emergenziale**, si potrà provvedere alla trattazione scritta dei processi, salvo che anche uno solo degli avvocati costituiti faccia richiesta di trattazione orale, con apposita istanza da depositare entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della fissazione di udienza (in tali casi, il giudice dovrà procedere alla fissazione dell'udienza con modalità fisica o da remoto, dandone comunicazione alle parti con decreto motivato).

Come si svolgeranno le udienze in sola forma scritta?

§ 1. Per trattare una udienza in forma scritta **il giudice dovrà emettere apposito provvedimento** contenente:

- a) la fissazione di specifica data di udienza “*virtuale*” o “*figurata*” (eventualmente diversa da quella già fissata)
- b) l’assegnazione alle parti di uno o più termini, indicati con la data di calendario (e non in numero di giorni), per il deposito di una o più memorie.

I termini assegnati dovranno essere congrui rispetto all’udienza di cui si tratta, tenuto conto del fatto che la trattazione scritta sostituisce la discussione orale e tenuto conto dei tempi di lavorazione dell’atto della cancelleria⁴.

I termini assegnati per il deposito di note difensive dovranno scadere successivamente a quelli già eventualmente assegnati alle parti in relazione all’attività da compiere

⁴ Il Protocollo suggerisce i seguenti termini:

- a) assegnazione di un unico termine a tutte le parti di almeno 5 giorni prima dell’udienza nei casi di:
 - udienza di mera precisazione conclusioni
 - udienza di ammissione delle prove, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6°
 - udienza di giuramento del CTU e udienze nei procedimenti di ATP (art. 696 e art. 696-bis)
 - udienza di trattazione all’esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU
- b) assegnazione di un doppio termine di almeno 20 giorni prima dell’udienza per le note difensive e di 10 giorni prima dell’udienza per repliche nei casi di:
 - udienza di discussione nei procedimenti rito sommario ex art. 702 bis
 - udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-sexies) e nel rito lavoro (art. 429)
- c) assegnazione di un doppio termine di almeno 10 giorni prima dell’udienza per le note difensive e di 5 giorni prima dell’udienza per repliche nei casi di:
 - trattazione di procedimenti cautelari (compresi i reclami), e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970 e ex art. 38 d.lgs. 198/2006
 - trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell’esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell’esecutività dell’ordinanza ingiunzione, sospensione dell’esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale
- d) il termine ritenuto congruo dal giudice in relazione alle specificità del caso concreto nei casi di:
 - udienze ex art. 183 e art. 420 c.p.c.
 - ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite.

all'udienza (p.es. memoria di costituzione del convenuto in procedimento cautelare, memorie ex art. 183, ...).

Se l'udienza con trattazione in forma scritta è fissata per la trattazione di un procedimento cautelare o di un'istanza urgente il giudice disporrà che il provvedimento di fissazione di udienza con scambio di note venga notificato dalla parte istante, assegnando a tal fine un termine.

Se il fascicolo non è interamente composto da atti e documenti informatici, ma contiene anche atti e/o documenti cartacei, con il suo provvedimento il giudice potrà chiedere agli avvocati di depositare, in allegato alle note scritte, ove ne abbiano la possibilità, le copie informatiche degli atti e documenti già depositati in forma cartacea.

A questo punto il provvedimento dovrà esser comunicato alle parti costituite da parte della cancelleria, che inserirà nello storico del fascicolo l'annotazione "*trattazione scritta*".

§ 2. Deposito delle note da parte dell'avvocato. Occorre tenere bene in considerazione che

- a) le note scritte **non sono mai sostitutive** degli scritti difensivi funzionali all'udienza che viene trattata con questa modalità (p. es. memorie ex art. 183, memoria difensiva nel procedimento cautelare, ...);
- b) il termine assegnato per il deposito delle note scritte **non sostituisce** i termini, previsti dalla legge o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi (le note tengono infatti luogo della trattazione orale dell'udienza);
- c) le note **devono sempre essere depositate**, anche quando si limitano ad un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati (attenzione: il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza... - art. 309 c.p.c.);
- d) le note dovranno essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza (art. 16 bis comma 9 octies, D.L. n. 179/2012). Il giudice, con il suo provvedimento potrà indicare – con esclusione delle cause celebrate con il rito del lavoro – i limiti dimensionali delle note scritte e potrà altresì indicare alle parti argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte;
- e) la nota deve esser denominata "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), e deve contenere istanze e conclusioni con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis c.p.c.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato⁵.

§ 3. Giorno fissato per l'udienza. Gli avvocati non dovranno fare alcunché. Infatti, quel giorno il giudice redigerà (da solo) il verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'emissione dei provvedimenti necessari. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice tratterà la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. In caso di mancato deposito delle memorie di tutte le parti, il giudice emetterà i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

⁵ Questo paragrafo compare nella proposta di Protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense

Il verbale verrà girato alla cancelleria, che provvederà allo scarico dell'udienza sui registri ed all'eventuale comunicazione alle parti costituite (in caso di assegnazione dei termini per le conclusioni).

B) **Udienza mediante collegamento da remoto**

Questa modalità verrà utilizzata quando per l'udienza è **prevista la presenza dei soli avvocati e delle parti** (oltre ovviamente il giudice). Il D.L. definisce tali udienze come quelle "*che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti*".

Il giudice **potrà** disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:

- udienza di prima comparizione ex art. 183
- trattazione di procedimenti cautelari (compresi i reclami), e dei procedimenti ex art. 28 l. 300/1970 ed ex art. 38 d.lgs. 198/2006
- udienza di discussione nel rito ordinario (art. 281-sexies) e nel rito lavoro (art. 429)
- trattazione di istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale
- ulteriori udienze, in cause in cui le parti siano già costituite
- in casi eccezionali, nei quali non sia opportuno procedere alla trattazione mediante scambio di note scritte, anche l'udienza di mera precisazione conclusioni
- in casi eccezionali, nei quali non sia opportuno procedere alla trattazione mediante scambio di note scritte, anche l'udienza di trattazione all'esito del deposito della CTU e di richiesta chiarimenti al CTU

Come avverrà l'udienza in remoto?

Innanzitutto, occorre segnalare che il Protocollo prevede che le udienze da remoto saranno trattate utilizzando la piattaforma *Teams* di Microsoft. Saranno i giudici a convocare gli avvocati mediante l'applicativo reso disponibile dal Ministero. È opportuno che gli avvocati scarichino già *Teams* (è gratuito) per esser preparati per l'udienza.

§ 1. Convocazione. Il giudice emetterà un apposito provvedimento che conterrà:

- 1) la fissazione di specifica **data e ora** di udienza (eventualmente diversa da quella già fissata);
- 2) il **link** che l'avvocato dovrà cliccare per il collegamento all'udienza tenuta a mezzo *Teams*;
- 3) l'**avvertimento** che, in caso di mancata partecipazione delle parti all'udienza da remoto, e previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla legge per la mancata comparizione delle parti;

- 4) l'invito ai difensori a **depositare nel fascicolo telematico una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail** attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

A questo punto il provvedimento che disporrà la trattazione da remoto dovrà esser comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. La comunicazione dovrà avvenire con adeguato anticipo, rapportato agli incumbenti di udienza e, tendenzialmente, **almeno 7 giorni prima della data di udienza**.

Se la parte convenuta non è ancora costituita, il giudice assegnerà all'attore (o ricorrente) termine per notificare il provvedimento di convocazione dell'udienza a controparte. Attenzione: non saranno effettuate comunicazioni né notificazioni alla parte contumace, al di fuori dei casi previsti dalla legge.

§ 2. **Udienza.**

Il giorno dell'udienza, l'avvocato dovrà cliccare sul link contenuto nella comunicazione del giudice o della cancelleria oppure dovrà copiare il link nella barra degli indirizzi del proprio browser. Avendo scaricato l'App dovrà cliccare su "*avvia l'app*". Se non ha scaricato l'applicazione dovrà cliccare su "*partecipa via web*".

effettuato il collegamento, il giudice darà innanzitutto atto dei luoghi da cui avviene il collegamento da remoto e dei soggetti presenti in ciascun luogo di collegamento. Disporrà l'allontanamento dei soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.

Sul punto, il Protocollo sottolinea alcune importanti precisazioni.

- a) Per esigenze di efficiente trattazione, di disciplina di udienza e di riservatezza, la partecipazione della parte personalmente all'udienza da remoto è possibile **a condizione che il collegamento avvenga dalla stessa postazione da cui è collegato il suo difensore**. Non sarà pertanto ammesso il collegamento da remoto della parte da postazione autonoma. In altre parole, avvocato e cliente dovranno esser insieme davanti al medesimo PC.
- b) Qualsiasi PC, poiché il giudice ed i difensori possono collegarsi in udienza da qualsiasi postazione da remoto (p. es.: ufficio del giudice, studio professionale del difensore o del
- c) cliente, casa di abitazione del giudice, del difensore o del cliente, sede di lavoro del cliente). Il CTU può partecipare all'udienza da remoto, anche da autonoma postazione.
- d) Attenzione: **l'avvocato deve dichiarare sotto la sua responsabilità** l'identità e la qualifica dei soggetti che prendono parte all'udienza dalla postazione dalla quale egli è connesso.
- e) Tutti i partecipanti all'udienza devono tenere attivata, per l'intera durata dell'udienza, la **funzione video**.
- f) Il giudice disciplina l'uso della **funzione audio** per dare la parola ai partecipanti.
- g) È vietata la registrazione video e/o audio, con qualsivoglia strumento, dell'udienza.

Il giudice quindi adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto (da effettuarsi contattando i procuratori ai recapiti comunicati come sopra visto).

Il giudice curerà la redazione del verbale, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di assistenti, e ne darà lettura, eventualmente attraverso la condivisione della finestra del redattore di Consolle.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice rinvierà l'udienza, disponendo la comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il rinvio.

A questo punto si svolgerà l'udienza.

Se all'esito della discussione occorrerà assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali è prevista la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della Camera di Consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Al termine dell'udienza il giudice inviterà gli avvocati

- a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e
- ad attestare che lo svolgimento dell'udienza da remoto è avvenuto regolarmente.

C) **Udienza con modalità fisica**

Nulla cambia rispetto alle procedure in vigore prima dell'emergenza.

Il discorso è per le cause già avviate e sospese. Si deve segnalare una rilevante novità normativa introdotta dalla legge di conversione del D.L. 18/2020 oggi approvata dal Parlamento (trattasi del nuovo comma 20 ter dell'art. 83). Infatti, per le cause nuove e sino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili **la sottoscrizione della procura alle liti** in favore dell'avvocato potrà essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certificherà l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considererà apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., se sarà congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Svolgimento a Torino delle udienze in materia di Famiglia

Separazione consensuale

Come sopra visto, dal 27 aprile è consentito il deposito in via telematica dei ricorsi per separazione consensuale.

Al ricorso introduttivo deve esser **allegata una dichiarazione** sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 707 c.p.c. – che sarà pertanto “virtuale” – e di conferma della volontà di non riconciliarsi e dunque delle condizioni di separazione.

Attenzione: il Tribunale intende evitare un eccesso di depositi telematici onde invita gli avvocati, per le cause già iscritte a ruolo alla data del 10/4/2020, ad inviare la dichiarazione dalla loro PEC esclusivamente all'indirizzo consensualefamiglia.torino.tribunale@giustizia.it. Il tutto entro 5 giorni prima dell'udienza virtuale che sarà rifissata. Nell'oggetto della mail si scriverà esclusivamente: RG..... Nel caso di modifica delle condizioni dovrà allegarsi il file word con le nuove condizioni complete.

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle Parti con qualsiasi mezzo, seppure con garanzia della provenienza.

La fissazione dell'udienza “virtuale” verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti **non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare**. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire anche con **collegamento da remoto**.

I modelli Istat verranno consegnati secondo le modalità dallo stesso determinate al Consiglio dell'Ordine che ne curerà la consegna alla Cancelleria della settima civile.

Divorzio a domanda congiunta

Dal 27 aprile è consentito anche il deposito in via telematica dei ricorsi per divorzio a domanda congiunta.

Anche in questo caso al ricorso introduttivo dovrà essere **allegata dichiarazione** sottoscritta dalle Parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 7 L. 898/70 (che sarà pertanto “virtuale”) e contestuale dichiarazione di acquiescenza.

Anche in questo caso gli Avvocati dovranno inviare la dichiarazione dalla loro PEC esclusivamente all'indirizzo consensualefamiglia.torino.tribunale@giustizia.it. Il tutto

entro 5 giorni prima dell'*udienza virtuale* che sarà rifissata. Nell'oggetto della mail si scriverà esclusivamente: RG.....

La fissazione dell'*udienza "virtuale"* verrà comunicata agli Avvocati a mezzo PCT e le Parti **non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare.**

Rimane salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di Camera di Consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'*udienza* conseguentemente fissata potrà avvenire anche con collegamento da remoto.

Art. 710 congiunto c.p.c., art. 9 congiunto, L. 898/70 e procedimenti congiunti ex art- 337 ter c.c.

Mentre, come già accade, per i procedimenti congiunti ex art. 337 ter c.c. verrà emesso direttamente il provvedimento, per ricorsi ex art. 710 c.p.c. e per i ricorsi ex art. 9 L. 898/70, verrà fissata una *udienza virtuale* a cui le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare, utile al Giudice per dare atto delle attività svolte e dalla quale decorreranno per lo stesso i termini per il deposito del provvedimento.

Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso.

Tenuto conto che la norma prevede che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., 4 comma 7° legge divorzio 898/1970 e succ. modif.) per tali procedimenti si terrà l'*udienza* tramite **collegamento da remoto.**

Il giudice valuterà quando la modalità da remoto non è possibile, soprattutto nei casi in cui la trattazione con **udienza ordinaria** si imponga per l'esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti.

Attraverso il collegamento da remoto non è ovviamente esclusa la praticabilità del tentativo di conciliazione tra le parti, ma le possibilità di un intervento di mediazione efficace da parte del giudice può risultare indebolita e anche tale aspetto potrà essere apprezzato dal Giudice, soprattutto in presenza di figli minori, per decidere se procedere o meno con questa modalità.

Attenzione. La particolare esigenza, nella materia della famiglia, di una rigorosa tutela della Privacy, porta ad **escludere**, tra i luoghi per l'effettuazione del collegamento da remoto, l'abitazione personale della parte, in particolar modo in tutti i casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi, oppure con altri familiari o con i figli. **La parte dovrà, pertanto, recarsi presso lo studio del proprio difensore** da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio.

Il Presidente convocherà separatamente ricorrente e resistente in orari differenti per ascoltarli. Convocherà poi ad un terzo orario l'*udienza* con la presenza di tutte le parti.

Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali con la modalità di *Teams* “*condividi schermo*” e **ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.**

Il Tribunale avverte che il minore non potrà esser sentito da remoto. Eccezionalmente, solo per i casi di estrema urgenza (es. mutamento del collocamento prevalente presso un genitore o di sede scolastica) e in presenza di minori di età di almeno 14 anni, potrà essere adottata la modalità in remoto, individuandosi caso per caso l'ambiente può adatto ad effettuare il collegamento per una maggior serenità e spontaneità del minore, richiedendo se del caso l'ausilio dei Servizi sociali di zona.

La Legge di conversione oggi approvata ha aggiunto all'art. 83 il comma 7-bis: “*Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con **collegamenti da remoto** che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi”.*

Udienze presidenziali di separazione giudiziale e divorzio contenzioso con trattazione scritta.

È in ogni caso fatta salva la facoltà del Giudice di fissare udienza con scambio delle **note scritte** secondo le precise modalità previste dal protocollo generale

Udienze in fase istruttoria

Il Giudice determinerà preferibilmente la modalità cartolare secondo le precise modalità di cui al protocollo generale.

Udienza giuramento C.T.U.: a fronte della previsione dell'espletamento di una Consulenza tecnica d'Ufficio, il C.T.U. presterà giuramento scritto con deposito a mezzo PCT. Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito formulato nell'ordinanza di ammissione della CTU ed entro dieci giorni liberi prima dell'udienza, con deposito della verbalizzazione a mezzo PCT alla controparte e deposito nel fascicolo e nei cinque giorni successivi ciascuna parte, sempre con deposito nel fascicolo e invio a mezzo PEC alla controparte, potrà replicare alle istanze avversarie relative al quesito.

Negoziazioni assistite

Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito ossia a mezzo PEC.

Ugualmente l'accordo verrà trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile via PEC (art. 6, c. 2 e 3, D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell'accordo e dei successivi adempimenti, l'autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l'identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge 162/2014).

Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con **collegamento da remoto**. Il giorno all'ora dell'udienza le parti dovranno recarsi presso lo studio dei rispettivi difensori da cui avverrà il collegamento con il giudice con le precauzioni e il distanziamento necessari al contenimento del contagio. Il presidente in apertura del collegamento farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza.

Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti e ai rispettivi legali con la modalità condivisi schermo e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso.

§

Udienze in materia di locazione (sfratti) a Torino

A) **Sfratti già notificati prima del 9 marzo 2020 e con prima udienza indicata tra il 09/3/2020 e l'11/5/2020** (quindi mai svoltasi). La cancelleria accetterà l'iscrizione a ruolo ed in tal modo l'avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice. Poiché però l'udienza indicata nell'atto di intimazione rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l'avvocato deve prenotare sul portale *Astalegale.net* una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020.

A questo punto l'avvocato notificherà all'intimato una comunicazione contenente la data e l'ora della nuova udienza con allegata la ricevuta di prenotazione della medesima rilasciata da *Astalegale.net*. L'avvocato depositerà poi nel fascicolo dello sfratto (già iscritto a ruolo) la comunicazione notificata.

Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'ufficio.

Identica procedura va seguita per gli sfratti per i quali sia già stata ottenuta l'iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.

B) **Udienza di sfratto non tenutasi ma proveniente già da un rinvio per ragioni diverse dalla sospensione ex lege per COVID 19** (p.es. termine di grazia, rinnovo o verifica della notificazione, rinvio per trattative). L'udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato d'ufficio alle parti costituite (come per il giudizio ordinario).

§

Pignoramento presso Terzi

A) **Prima udienza di PPT non ancora tenuta**

La cancelleria accetterà l'iscrizione a ruolo ed in tal modo l'avvocato ottiene il numero di R.G. Il fascicolo viene quindi assegnato al giudice. Poiché però l'udienza indicata nell'atto di intimazione rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l'avvocato deve prenotare sul portale *Astalegale.net* una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020

Poiché l'udienza indicata nell'atto di pignoramento rientra nel periodo di sospensione previsto dalla legge e non si è quindi tenuta, l'avvocato prenoterà sul portale *Astalegale.net* una nuova udienza in data successiva al 31 maggio 2020. L'avvocato notificherà al debitore e al terzo pignorato una comunicazione contenente la data e l'ora della nuova udienza con allegata la ricevuta di prenotazione della medesima rilasciata da *Astalegale.net*. L'avvocato depositerà quindi nel fascicolo del PPT (già iscritto a ruolo) l'atto notificato.

Alla data prenotata si svolgerà udienza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'ufficio.

Identica procedura va seguita per i procedimenti per i quali sia già stata ottenuta l'iscrizione a ruolo, ma la prima udienza non si sia tenuta perché fissata nel periodo di sospensione ex lege.

B) Udienza di PPT non tenutasi proveniente già da un rinvio per ragioni diverse dalla sospensione ex lege per COVID 19. L'udienza sarà nuovamente fissata dal giudice con provvedimento comunicato d'ufficio alle parti costituite.

§

Udienze a Torino in materia concorsuale

Udienza mediante scambio di note scritte.

L'udienza mediante scambio di note scritte dovrà essere disposta, salva diversa valutazione del giudice, nei seguenti casi:

- a) procedimento di **concordato preventivo**, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione di provvedimenti ex art.162, 173, 179 e 180 l.f.;
- b) procedimento di **omologa di accordo di ristrutturazione**, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- c) **opposizioni** di cui agli articoli 182 bis, 182 quinquies o 182 septies e 185 l.f.;
- d) **concordato fallimentare**;
- e) procedimenti di **opposizione allo stato passivo**, laddove non sia necessaria l'istruttoria orale;
- f) procedimento di cui all'art. 37 l.f. (**revoca del Curatore**)
- g) procedimenti di cui all'art. 26 co. 1 e co. 2 l.f. (**reclami contro gli atti del G.D.**) e all'art. 36 l.f. (**reclami contro gli atti del Curatore**);

- h) **reclami** ex art. 116, comma 4 l.f.;
- i) procedimenti ex art. 143 l.f. (**esdebitazione**);
- j) udienze ex art. 10 e 12 bis l. n. 3/2012 (**procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento**);
- k) **reclami** contro ordinanze rese nei procedimenti ex l. n. 3/2012.

Udienza mediante collegamenti da remoto

Il giudice potrà disporre la trattazione da remoto dell'udienza nei seguenti casi:

- a) Udienza **verifiche** di crediti tempestive e tardive;
- b) **Adunanza dei creditori** nei concordati preventivi ex art. 175 l.f.;
- c) Udienza ex art. 163 bis l.f. nelle procedure di **concordato preventivo**.

Per le prime due tipologie, vista l'elevato numero delle parti eventualmente coinvolte, tali udienze verranno trattate entro il 30/6/2020 esclusivamente in presenza di comprovate ragioni d'urgenza, che il Curatore o il Commissario prospetteranno mediante apposita istanza, da depositare esclusivamente in via telematica. In assenza di tale istanza, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 30/6/2020.

Nel caso in cui le udienze di cui alle prime due tipologie debbano essere trattate mediante collegamento da remoto, qualora le parti intendano partecipare, dovranno procedere ad una "prenotazione" presso il Curatore o Commissario entro il giorno prima dell'udienza, comunicando la volontà di partecipare all'udienza e trasmettendo la documentazione necessaria all'identificazione personale, nonché l'eventuale delega o mandato speciale. In tal caso il Giudice invierà il link per la partecipazione all'udienza a coloro che ne hanno fatto richiesta, solo previa comunicazione dei nominativi da parte del Curatore o Commissario.

Udienza mediante trattazione mista

In ragione delle loro peculiarità procedurali, potranno esser trattate secondo una modalità mista le seguenti udienze

Udienze prefallimentari

- a. nel decreto di fissazione dell'udienza si assegnerà al debitore intimato il termine fino alle ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza per il deposito di "**note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni**", invitandolo a riportarsi ove possibile ad uno specifico atto difensivo già ritualmente depositato, con l'avviso che il mancato deposito di note scritte nel termine assegnato sarà valutato come mancata comparizione in udienza;
- b. qualora il debitore intimato intenda avvalersi del diritto di essere sentito personalmente dal Giudice, egli, entro le ore 11 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, dovrà inviare via PEC, e-mail ordinaria o fax alla cancelleria fallimentare un'apposita istanza, la quale verrà inserita nel fascicolo telematico; a fronte di tale istanza da parte dell'intimato, il Giudice rinvierà ad altra data l'udienza prefallimentare che si svolgerà mediante **collegamento da remoto** nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'avviso che il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa

vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto;

- c. nel caso in cui il debitore sia privo di difensore e non abbia possibilità di accedere a Internet, l'udienza si terrà mediante **comparizione personale** in un'aula d'udienza, nella quale dovranno essere rispettate le misure di distanziamento prescritte dal Capo dell'Ufficio;

Udienze di rendiconto ex art. 116 l.f.

Il Curatore dovrà specificatamente inserire nella comunicazione ex art. 116, 3° comma, l.f. l'avviso che l'udienza verrà tenuta secondo le seguenti modalità:

- a. nel termine previsto dall'art. 116 comma 3 l.f. per il deposito di osservazioni al conto di gestione, i creditori o il fallito che intendano partecipare all'udienza dovranno farne richiesta via PEC al Curatore, con apposita istanza o nello stesso atto contenente le eventuali osservazioni;
- b. il Curatore, entro le ore 11:00 del terzo giorno antecedente al giorno dell'udienza, dovrà in ogni caso depositare nel fascicolo telematico una nota contenente
 - o la prova delle comunicazioni ai creditori ed al fallito del decreto di fissazione dell'udienza, contenente l'avviso di cui al punto a);
 - o le eventuali osservazioni pervenute e le sue controdeduzioni sul punto;
 - o le eventuali richieste di partecipazione all'udienza pervenute;
- c. nel caso in cui non siano state inviate richieste di partecipazione all'udienza di rendiconto, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H) D.L. n. 18/2020;
- d. nel caso in cui siano pervenute richieste di partecipazione all'udienza, il G.D. provvederà con decreto fuori udienza a fissare udienza secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), mandando al Curatore di comunicare le modalità tecniche di collegamento a tutti i creditori ed al fallito;
- e. nell'ipotesi in cui la parte che ha chiesto di partecipare all'udienza non partecipi alla stessa, si considererà come non comparsa, previa verifica della regolare comunicazione o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento e previa verifica del regolare funzionamento del collegamento da remoto.

Mediazioni ed altre procedure di definizione stragiudiziale delle controversie

Il comma 20 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevedeva testualmente: *“Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di **mediazione** ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nei procedimenti di **negoiazione assistita** ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di **risoluzione stragiudiziale** delle controversie regolati dalle*

disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.

Dalla lettura testuale del provvedimento emerge quindi che dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 (vista la proroga disposta con D.L. 23/2020) sarebbero state sospese **a)** solo le *mediazioni* e le *negoziazioni assistite* promosse prima del 9/3/2020 e **b)** solo quelle in materia obbligatoria (per le *mediazioni*, cfr. art. 5 D. Lgs. 28/2010, e per le *negoziazioni assistite*, cfr. art. 3 Legge 162/2014).

E le mediazioni depositate dopo il 9/3/2020? E le mediazioni facoltative? E le negoziazioni assistite attivate dopo il 9/3/2020 e quelle non in materia obbligatoria? Aggiungeremmo anche quelle mediazioni disposte dal Giudice ex art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 per materie non obbligatorie.

La Relazione Illustrativa non aiutava a dare una risposta poiché riproponeva il testo normativo (commettendo persino un errore poiché mediazione e negoziazione assistita vengono definiti “*procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie*” mentre è noto che essi hanno natura stragiudiziale). La Relazione però poneva in evidenza che anche questa sospensione era prevista “*per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Questa poteva esser la chiave per poter dare un’interpretazione corretta ed orientata della norma.

Tutte le limitazioni contenute nei provvedimenti normativi emessi in questo periodo e tutte le sospensioni e proroghe sono state dettate dall’emergenza da COVID-19, dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, con l’obiettivo primario di evitare il formarsi di assembramenti di persone, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitare ogni spostamento delle persone fisiche (salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero da motivi di salute o dalla necessità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza).

Questo è ciò che viene ribadito in quasi ogni articolo del D.L. 18/2020 ed è ciò che possiamo leggere in tutti i provvedimenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello laddove sono stati ridotti gli accessi alle cancellerie o limitazioni alle attività processuali (in alcuni Fori è stato persino disposto il divieto di deposito telematico degli atti poiché tale operazione, pur da remoto, imporrebbe la presenza fisica di un cancelliere per le verifiche e lo smistamento degli invii).

Ed allora, tenuto conto che dopo il 9 marzo non è cessato il deposito delle mediazioni, che senso avrebbe avuto non sospendere tali **mediazioni** e permettere quindi che si svolgano gli incontri presso gli Organismi, obbligando la presenza personale delle parti (prevista come indispensabile anche dalla giurisprudenza), degli avvocati, del mediatore e del personale di segreteria? Che senso avrebbe avuto permettere lo svolgimento degli incontri nelle *mediazioni facoltative*, che – come noto – ultimamente sono cresciute notevolmente (dimostrando che l’Avvocatura ha compreso la natura ed il valore di questa procedura stragiudiziale)? Che senso avrebbe avuto permettere le riunioni tra parti e difensori in **negoziazioni assistite** in materia non obbligatoria, riunioni che comporterebbero quegli assembramenti che il legislatore vuole assolutamente evitare e quando in alcune Regioni è stata disposta la chiusura degli studi professionali? Che senso avrebbe avuto consentire le riunioni **arbitrali**?

Ebbene, con soddisfazione abbiamo verificato che i dubbi interpretativi sollevati si sono rivelati corretti poiché la Legge di conversione oggi approvata dal Parlamento ha recepito l’emendamento proposto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili. Il Senato e la Camera hanno infatti approvato la modifica del comma 20 dell’art. 83 che ora recita: dal 9 marzo all’11 maggio 2020 è estesa la sospensione “*di qualunque attività nei*

*procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n.162, nonché in **tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.*

Ed anche il comma 21 è stato modificato nel senso che si è precisato che tale sospensione si applica anche ai procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge, **agli arbitrati rituali**, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Ma la legge di conversione ha anche aggiunto due interessanti commi: 20 bis e 20 ter. Con tali due commi sono state introdotte due novità:

- 1) Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione potranno svolgersi **in via telematica** con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica mediante sistemi di videoconferenza (il Ministero ha posto dubbi in ordine alla piattaforma Skype, per motivi di garanzia della tutela della riservatezza). In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscriverà con firma digitale, **potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione**. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 D. Lgs. 28/2010.
- 2) Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili **la sottoscrizione della procura alle liti** potrà essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certificherà l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considererà apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c., se sarà congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Torino, 24 aprile 2020